

**CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO
STRAORDINARIO PER PROGETTI DI RIORGANIZZAZIONE
AZIENDALE FINALIZZATI ALLA STABILIZZAZIONE DEI
LIVELLI OCCUPAZIONALI DI MEDIE E GRANDI IMPRESE**

*Testo approvato con deliberazione n. 888 di data 17 aprile 2009
coordinato con le modificazioni apportate dalle deliberazioni n. 1516 di data
18 giugno 2009, n. 1614 di data 25 giugno 2009 e n. ____ di data _____*

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

La presente disciplina attua l'articolo 2, comma 3, della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, recante «Disposizioni per l'assestamento del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria di assestamento 2009)».

2. SOGGETTI BENEFICIARI E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Possono accedere alle agevolazioni previste dalla legge le imprese iscritte nel Registro delle Imprese della provincia di Trento, nonché quelle iscritte nel Repertorio economico amministrativo (R.E.A.) tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia di Trento qualora si tratti di imprese con sede legale fuori dal territorio provinciale, classificate come «medie imprese» o «grandi imprese», ai sensi della raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE, che esercitano attività tra quelle indicate nella tabella «Codici ATECO 2002 – Industria» di cui al punto 2 dei «Criteri e modalità per l'applicazione della legge – Norme di carattere generale», approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 2804 di data 22 dicembre 2005. Nel caso di imprese esercenti attività ulteriori rispetto alle precedenti, si considera l'attività prevalente in termini di fatturato.

2. Le domande di agevolazione sono presentate presso il Servizio industria della Provincia. In presenza dell'affidamento di cui al punto 5, comma 6, le domande saranno presentate presso Confidimpresa Trentino s.c..

3. REQUISITI

1. Per beneficiare delle agevolazioni, le imprese debbono:

- a) avere almeno una unità operativa nel territorio provinciale operante da almeno tre anni alla data della domanda: per unità operativa si intende una struttura aziendale in grado di produrre beni e servizi;
- b) non avere in corso procedure concorsuali né essere state sottoposte ad esecuzione immobiliare;
- c) avere riscontrato un calo del fatturato in misura pari almeno al 10% o aver subito una penalizzazione operativa causata da provvedimento della pubblica amministrazione; il calo del fatturato può riguardare un arco di 12 mesi oppure di sei mesi precedenti la data di presentazione della domanda in relazione ai periodi immediatamente antecedenti di rispettiva durata; il fatturato che va considerato riguarda unicamente le unità produttive ubicate nel territorio provinciale; qualora il calo del fatturato non sia desumibile dai bilanci di esercizio, esso viene accertato attraverso una dichiarazione dei sindaci o di un revisore contabile oppure di una società di revisione, attestante l'esistenza del calo del fatturato e il suo ammontare;

- d) aver formulato un progetto di riorganizzazione aziendale;
- e) aver stipulato un accordo sindacale documentante l'impegno a radicare le proprie unità operative sul territorio provinciale stabilizzando, sulla base del progetto di riorganizzazione aziendale di cui alla precedente lettera d), un determinato livello occupazionale per un periodo pari ad almeno un anno nel corso dei tre anni successivi alla presentazione della domanda.

1. bis Nei casi di imprese iscritte nel Registro delle imprese di altre province, le stesse debbono avere almeno 50 unità lavorative annue occupate nelle unità locali ubicate nel territorio provinciale. L'indicatore relativo al requisito di cui al precedente comma 1, lettera c) è il valore della produzione della/e unità produttiva/e localizzata/e nel territorio provinciale, anziché il fatturato. Si applicano le medesime modalità di rilevazione e di accertamento indicate nella sopraddetta lettera c).

2. La misura degli occupati è calcolata in unità lavorative annue (U.L.A.), secondo la definizione della Commissione europea, con esclusione dei dipendenti per i quali sia stata avviata la procedura per la dichiarazione di mobilità di cui all'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

3. La misura degli occupati comprende il numero di eventuali lavoratori dipendenti posti in cassa integrazione guadagni.

4. Qualora l'impresa e le organizzazioni sindacali abbiano stipulato un contratto collettivo aziendale che stabilisca la riduzione dell'orario di lavoro ai sensi del decreto legge 30 dicembre 1984, n. 726, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 19 dicembre 1984, n. 863, (contratto di solidarietà), ai fini del calcolo delle unità lavorative annue va considerato l'orario di lavoro previsto precedentemente alla riduzione.

4. MISURA DELL'AGEVOLAZIONE

1. L'agevolazione è concessa nel rispetto dei limiti dell'«Importo di aiuto limitato e compatibile», di cui al «Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica», pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 22 gennaio 2009, serie C, n. 16, per il ristoro dei costi derivanti dal progetto di riorganizzazione aziendale.

2. La misura dell'agevolazione:

- a) è riferita a ciascuna unità lavorativa annua (U.L.A.) per la quale il progetto di riorganizzazione prevede la stabilizzazione;
- b) varia in funzione dei seguenti parametri:
 - numero di U.L.A.;
 - durata del periodo di mantenimento dei livelli occupazionali;
- c) è calcolata secondo la seguente articolazione:
 - fino a euro 1.000,00 per U.L.A. per un anno;

- fino a euro 1.500,00 per U.L.A. per diciotto mesi;
- fino a euro 2.000,00 per U.L.A. per due anni.

3. L'agevolazione è determinata nella misura unitaria massima compatibile con l'«Importo di aiuto limitato», di cui al comma 1, disponibile per ciascuna impresa istante.

4. Restano esclusi dal computo per la determinazione dell'ammontare dell'agevolazione i dipendenti per i quali l'azienda, a seguito di procedura di mobilità, abbia fruito dell'intervento di cui all'obiettivo 5, azione 11, par. 1, del documento degli interventi di politica del lavoro 2008-2010, adottato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 2975 di data 21 dicembre 2007.

5. CONCESSIONE ED EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

1. Ai fini della concessione delle agevolazioni, la Giunta provinciale riserva una quota delle risorse disponibili alle imprese con più di 250 dipendenti occupati sul territorio provinciale alla data della domanda.

2. L'agevolazione è concessa e liquidata sulla base dell'accertamento del possesso di tutti i requisiti indicati al punto 3.

3. I procedimenti sono istruiti secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande nel rispetto delle disposizioni previste dalla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23; la concessione è disposta secondo l'ordine cronologico della conclusione dell'istruttoria.

4. In caso di insufficienza di risorse, le domande non accolte potranno esserlo in futuro subordinatamente all'integrazione delle disponibilità di bilancio o a residue disponibilità nell'ambito dei fondi riservati a sensi del comma 1. Nell'accoglimento delle domande è riservata comunque priorità a quelle presentate da imprese il cui progetto di riorganizzazione è dovuto anche a problemi logistici conseguenti a procedure di espropriazione per motivi di pubblica utilità, fatti salvi ulteriori ordini di priorità che la Giunta provinciale può stabilire per il rafforzamento della base produttiva.

5. I termini entro cui devono concludersi i procedimenti, ai sensi dell'articolo 3 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, sono i seguenti:

Procedimento	Durata	Decorrenza
Concessione	90 giorni	Data della domanda
Trasferimento	60 giorni	Data della domanda
Revoca	90 giorni	D'ufficio

6. Il servizio di istruttoria tecnico-amministrativa, anticipazione, concessione, erogazione e controllo delle agevolazioni può essere affidato a Confidimpresa Trentino s.c., ai sensi dell'articolo 15 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, sulla base delle vigenti disposizioni contrattuali. In tal caso le risorse sono messe a disposizione dello stesso Confidimpresa Trentino in base a fabbisogni trimestrali di cassa.

6. OBBLIGHI

1. La concessione dell'agevolazione comporta l'obbligo di mantenere i livelli occupazionali stabiliti nel progetto di riorganizzazione aziendale per il periodo ivi indicato. Si considera a tal fine il numero di dipendenti occupati a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro unico del personale dell'impresa, esclusi quelli per i quali è stata avviata la procedura per la dichiarazione di mobilità di cui all'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

2. Si presume rientrante in un margine di oscillazione fisiologica dell'occupazione rispetto alle vicende di mercato, e non si considera quindi violazione dell'obbligo suddetto, una riduzione non superiore al dieci per cento degli occupati previsti.

3. Ai fini dell'accertamento del mantenimento dei livelli occupazionali previsti, l'impresa è tenuta a trasmettere annualmente all'ente istruttore apposita autocertificazione. Le autocertificazioni sono soggette a controllo a campione, nei modi previsti dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa».

4. La violazione dell'obbligo di mantenimento dei livelli occupazionali stabiliti comporta la revoca parziale del contributo, con restituzione delle somme eventualmente percepite maggiorate di interessi legali, per un importo calcolato sulla base delle U.L.A. non stabilizzate e della misura unitaria del contributo applicata.

5. In presenza di situazioni di particolare rilevanza sociale, la Giunta provinciale, in deroga al comma precedente e previo conforme accordo sindacale, può modificare l'obbligo di mantenimento dei livelli occupazionali di cui al comma 1.

6. Non comportano violazione degli obblighi di cui al presente punto la cessione o il conferimento dell'azienda, la trasformazione o la fusione dell'impresa nonché la successione per causa di morte, sempreché il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi richiesti per accedere all'agevolazione, continui ad esercitare l'impresa e assuma gli obblighi relativi.

7. DOCUMENTAZIONE

1. Ai fini della concessione dell'agevolazione l'impresa deve presentare domanda secondo lo schema allegato; le domande possono essere presentate entro il 31 ottobre 2009.

2. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) una dichiarazione resa dal legale rappresentante o dal titolare dell'impresa attestante:
 - 1) il possesso dei requisiti richiesti per l'accesso all'agevolazione;
 - 2) la conoscenza degli obblighi e delle sanzioni di cui al punto 5;
 - 3) gli aiuti a titolo di «de minimis» e ai sensi del paragrafo 4.2.2 della disciplina comunitaria intitolata «Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica», pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione

europea 22 gennaio 2009, serie C, n. 16, percepiti a partire dall'esercizio precedente quello di presentazione della domanda;

- b) un progetto di riorganizzazione aziendale indicante gli interventi previsti sull'assetto organizzativo aziendale al fine di affrontare la congiuntura negativa, nonché i livelli occupazionali (unità fisiche e U.L.A.) che si intendono stabilizzare e la durata del periodo di mantenimento degli stessi;
- c) copia dell'accordo sindacale;
- e) copia degli ultimi due bilanci approvati e delle relazioni accompagnatorie;
- f) dichiarazione relativa al pagamento delle imposte;
- g) dichiarazione in tema di aiuti dichiarati illegittimi o incompatibili;
- h) (eventuale) dichiarazione dei sindaci o di un revisore contabile o di una società di revisione attestante il calo del fatturato.

8. NORMA DI RINVIO

1. Per gli aspetti non espressamente disciplinati dal presente atto si rinvia alle disposizioni contenute nei criteri e modalità per l'applicazione della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 2804 di data 22 dicembre 2005 e s.m.i..

Marca
da bollo
euro 14,62

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SERVIZIO INDUSTRIA
Via G.B. Trener, n. 3 - **TRENTO**

(per il tramite di
CONFIDIMPRESA TRENTO soc. coop.
Via Degasperi, n. 77 - **TRENTO**)

Oggetto: Legge provinciale 28 marzo 2009, n.2 - art. 2, comma 3 domanda di agevolazione.

Il sottoscritto _____
nato a _____ il _____
residente a _____
in qualità di _____ (legale rappresentante/titolare)
della società _____
con sede legale in _____
telefono _____ fax _____
codice fiscale _____
partita IVA _____
codice attività ISTAT _____

C H I E D E

la concessione del contributo straordinario per progetti di riorganizzazione aziendale previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2

Numero di unità lavorative annue (U.L.A.) che si prevede di stabilizzare _____

Durata del periodo di mantenimento dei livelli occupazionali:

- Un anno
- Diciotto mesi
- Due anni

C H I E D E I N O L T R E

che l'agevolazione venga accreditata presso la banca _____
con sede in _____
cod. IBAN _____
intestato a _____

che eventuali informazioni inerenti i procedimenti amministrativi ex L.P 23/1992 e s.m., attivati in relazione a questa domanda siano inviati (e-mail o SMS) al seguente:

- indirizzo di posta elettronica: _____
- numero di telefono cellulare: _____

Luogo e data _____

Firma _____

**INFORMATIVA «DE MINIMIS» E QUADRO DI RIFERIMENTO TEMPORANEO
COMUNITARIO (2009/C 16/01) PARAGRAFO 4.2.2 «NUOVA MISURA»**

Con deliberazione n. 1246 di data 15 giugno 2007 la Giunta provinciale ha stabilito che per le concessioni di contributo da assumere in data successiva al 1° luglio 2007, deve essere applicato il nuovo regolamento dell'Unione Europea 1998/2006 («*de minimis*»).

In sintesi, le novità principali del regolamento riguardano:

- l'impossibilità di cumulo, per le piccole e medie imprese, tra contributo in regime di aiuto di stato e contributo *de minimis*, possibilità prima prevista dal regolamento comunitario e dai criteri e modalità per l'applicazione della legge provinciale 6/1999;
- l'elevazione, da 100.000 a 200.000 euro, dell'importo massimo di aiuti *de minimis* concedibili a ciascuna impresa in un arco di tempo che comprende l'esercizio finanziario in corso, rispetto alla data della domanda di agevolazione, oltre ai due precedenti.

Con deliberazione n. 1517 di data 18 giugno 2009 la Giunta provinciale ha stabilito che per le concessioni di contributo adottate dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2010, deve essere applicato il limite di aiuto fino a 500.000 considerato compatibile dalla Commissione europea purché siano rispettate le condizioni stabilite dalla disciplina comunitaria intitolata «Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica», pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 22 gennaio 2009, serie C, n. 16. Tale limite si riferisce agli aiuti ricevuti dall'impresa a titolo di «*de minimis*» o ai sensi della disciplina temporanea nel periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010.

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI CONTRIBUTO
(barrare con una X i documenti allegati)

- dichiarazione resa dal legale rappresentante o dal titolare dell'impresa;
- progetto di riorganizzazione aziendale indicante gli interventi previsti sull'assetto organizzativo aziendale al fine di affrontare la congiuntura negativa, nonché i livelli occupazionali (unità fisiche e U.L.A.) che si intendono stabilizzare e la durata del periodo di mantenimento degli stessi;
- copia dell'accordo sindacale;
- copia degli ultimi due bilanci approvati e delle relazioni accompagnatorie;
- (eventuale) dichiarazione dei sindaci o di un revisore contabile o di una società di revisione attestante il calo del fatturato;
- dichiarazione relativa al pagamento delle imposte;
- dichiarazione in tema di aiuti dichiarati illegittimi o incompatibili.

Luogo e data _____

Firma
